



COMUNE DI ALTIDONA

Provincia di Fermo

Registro Generale n. 24

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 24 DEL 13-08-2026

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Organizzazione di pubbliche manifestazioni ed eventi. Misure atte a tutelare l'incolumità pubblica e della vivibilità urbana mese di Agosto.

L'anno duemilaventisei addì tredici del mese di agosto, il SINDACO

PREMESSO che, in concomitanza con la stagione estiva è previsto lo svolgimento di una serie di manifestazioni, eventi ed iniziative con un potenziale notevole afflusso di pubblico;

CONSIDERATO che nella notte tra il 14 e il 15 Agosto 2026, in occasione del Ferragosto è prevista la consuetudine di recarsi in spiaggia per aspettare il sorgere del sole, formando biviacchi con assembramenti di persone con accensione incontrollata di falò, consumazione di cibi e bevande, anche alcoliche, con conseguente abbandono di rifiuti causando criticità concernenti la sicurezza urbana, di grave incuria o degrado del territorio, di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana nonché problemi di carattere igienico-sanitario;

CONSIDERATO che il giorno 14 ed il giorno 15 agosto nella piazza Garibaldi adiacente all'accesso dell'ingresso alla spiaggia demaniale di Altidona si svolgeranno due manifestazioni con previsto notevole afflusso di gente;

PRESO ATTO che gli eventi prevedono intrattenimento musicale con cantanti e dj;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

VISTO il "Regolamento sull'utilizzazione del Litorale Marittimo per Finalità Turistiche e Ricreative", approvato con D.C.C. n. 42 del 16/06/2004 e relativa modifica n.22 del 24/05/2006;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni ecc.;

RICHIAMATA la circolare Prefettizia Prot. N. 24005 del 24 Luglio 2018 avente per oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva", con cui sono state precisate le condizioni di sicurezza da rispettare per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ed eventi;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro, abbandonati in strada, possono costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni, eventi ed iniziative che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

CONSIDERATO che:

- l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;
- che obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è quello di tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

- l'articolo 7 bis (*Sanzioni Amministrative*), 50 (*Competenze del Sindaco*) e 54 (*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*) - comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 (*Disposizioni in materia di pubblica sicurezza*) con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 (*Modifiche al sistema penale*) e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana nei **giorni 14 e 15 AGOSTO 2026**,

- 1) **durante la notte tra il 14 e il 15 Agosto 2026, oltre ad essere vietata l'accensione di fuochi in spiaggia (salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Servizio Demanio):**
 - **è vietato a chiunque l'accesso alle spiagge libere del Comune di Altidona dalle ore 23,00 del 14 agosto 2026 alle ore 06,00 del 15 agosto 2026;**
 - **è inoltre vietato l'accesso alle spiagge in concessione oltre l'orario di apertura degli stabilimenti balneari;**

ORDINA altresì

1. gli organizzatori delle Manifestazioni dovranno assicurare il rispetto delle imprescindibili condizioni di sicurezza, come dal piano di sicurezza presentato;
2. qualsiasi manifestazione, evento e/o iniziativa che non rispetti i precitati requisiti imprescindibili di sicurezza non potrà in alcun modo essere autorizzata;
 - tenuto conto che la normativa vigente già prevede il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni,
3. **è vietato a chiunque, nelle aree pubbliche e nelle loro immediate vicinanze, interessate allo svolgimento delle Manifestazioni e nelle spiagge libere:**
 - a) **di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;**
 - b) **la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;**
4. il divieto di cui ai precedenti punti a) e b) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano:
 - a) all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
 - b) per la somministrazione e conseguente consumazione nei "servizi al tavolo" e negli spazi appositamente allestiti per la Manifestazione;
5. ai titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita nelle aree interessate dalla Manifestazione, eventi e/o iniziative di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, il materiale ivi accumulato riconducibile all'attività dell'esercizio stesso.

AVVISA che

- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;

- contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
- ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet <https://comune.altidona.fm.it>.

DISPONE L'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- all'Ufficio di Polizia Municipale - Sede;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- all'AST di Fermo;
- alla Prefettura UTG di Fermo.;
- alla Questura di Fermo..

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Porra' Giuliana

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.